



**COMUNE DI CAPACI**  
**AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO**

***AREA V – Lavori Pubblici***

***Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri***

***DISCIPLINARE DI GARA***

Il Responsabile Unico del Procedimento:

*Ing. Giuseppe Lo Iacono*

Il Funzionario Responsabile dell'Area V:

*Ing. Giuseppe Lo Iacono*

**Per presa visione ed accettazione  
L'OPERATORE ECONOMICO**

**Il legale rappresentante:  
(Firma per esteso)**

# COMUNE DI CAPACI

## AREA METROPOLITANA DI PALERMO

**AREA V – Lavori pubblici**  
Via Umberto I – 90040 Capaci (PA)  
[lavoripubblici.comunecapaci@pec.it](mailto:lavoripubblici.comunecapaci@pec.it)

### DISCIPLINARE DI GARA

#### *Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri*

**CUP: C14H08000020002**

**CIG: 85758707CC**

**Codice Caronte: SI\_1\_18414**

#### **PREMESSE**

Il presente disciplinare, allegato alla lettera di invito di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative ed esplicative relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata senza bando di gara indetta dal Comune di Capaci – Area V - Lavori Pubblici, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle *“Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri”*.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre ed indizione procedura di affidamento n. 1157 del 24/12/2020 e avverrà, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge 120/2020, in deroga all'art. 36 comma del D.Lgs. 50/16, mediante procedura negoziata senza bando di gara e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice) e con la modalità di individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/16.

Stazione Appaltante: Comune di Capaci (PA)

Indirizzo: Via Umberto I n. 17 – 90040 Capaci (PA)

Indirizzo del profilo di committente e stazione appaltante: [www.comune.capaci.pa.it](http://www.comune.capaci.pa.it)

Punti di contatto: AREA V – Lavori Pubblici

- Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giuseppe Lo Iacono
- Recapito telefonico: 0918673111/211/214
- Indirizzo posta elettronica certificata: [lavoripubblici.comunecapaci@pec.it](mailto:lavoripubblici.comunecapaci@pec.it)
- Indirizzi email: [lavoripubblici@comune.capaci.pa.it](mailto:lavoripubblici@comune.capaci.pa.it)

**CUP: B C14H08000020002 - CIG: 85758707CC**

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/16 si rende noto che il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 10/8/18 e che lo stesso progetto, ai sensi dell'art.10 della L.R. 12/2011, è stato aggiornato al Prezzario Unico Reg.le adottato con D.A. n. 04/GAB del 16/01/2019 dell'Assessore Reg.le alle Infrastrutture e Mobilità valido fino al 31/12/2020 giusto Decreto n. 1 del 08/01/2020 l'Assessore Reg.le alle Infrastrutture e Mobilità

Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato a Capaci in Via degli Oleandri

# 1. OGGETTO DELL'APPALTO, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, FINANZIAMENTO DELL'OPERA

- 1.1.** L'appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e provviste necessarie per dare il lavoro completamente secondo le previsioni del progetto esecutivo delle **“Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via degli Oleandri”** approvato con deliberazione di G.M. n. 174 del 17/8/2018.
- 1.2.** L'affidamento dell'appalto avverrà secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, in deroga al comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/16, mediante procedura negoziata senza bando di gara e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con la modalità di individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/16
- 1.3.** L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€ 514.221,47** (euro cinquecentoquattordicimiladuecentoventuno/47), di cui **€ 11.027,40** (euro undicimilaventisette/40) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Ai fini del comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/16 e del comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 l'importo del costo della manodopera è stato stimato in **€ 114.644,03**
- 1.4.** L'importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad **€ 503.194,07** (euro cinquecentotremilacentonovantaquattro/07) IVA esclusa.
- 1.5.** Con riferimento all'importo totale dei lavori, in considerazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art.32 e dal comma 7 dell'art. 43 del D.P.R. 207/10 la distribuzione relativa alle varie categorie di lavorazioni omogenee generali e specializzate previste nell'appalto risulta riassunta nel seguente prospetto:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	II	SI	371.156,30	72,18	Prevalente	SI
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	I	SI	85.057,17	16,54	Scorporabile	SI ex DM 248/16
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie, antincendio	OS3	I	SI	58.008,00	11,28	Scorporabile	SI

Ai fini della partecipazione al presente appalto è richiesta la qualificazione dell'operatore economico (O.E.) per le categorie e classifiche indicate nella precedente tabella ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/10 e degli artt. 83 ed 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Pertanto gli OO.EE. dovranno essere dotati di apposita certificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

A tal proposito si precisa che i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/10.

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1» - “Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali)”. In particolare risulta dalla visione della tabella discende quanto di seguito indicato:

#### **Categoria prevalente**

OG1) Edifici civili e industriali € 371.156,30

#### **Categorie scorporabili, subappaltabili o oggetto di avvalimento**

OS30) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi € 85.057,17

OS3) Impianti idrico-sanitari € 58.008,00

Per partecipare alla presente procedura è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall'art. 61 del D.P.R. 207/10 e dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

**OG1:** Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali) Classifica II

**OS30:** Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Classifica I

**OS3:** Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie – Classifica I

In merito alle categorie sopra indicate si precisa che:

La categoria OG1 costituisce la categoria prevalente a qualificazione obbligatoria.

Le categorie OS3 ed OS30 sono categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.

I lavori afferenti alle categorie OS30 ed OS3 possono essere eseguiti dall'O.E. concorrente, anche singolo, se in possesso di adeguata attestazione SOA ovvero di qualificazione semplificata ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/10 e di specifiche abilitazioni ai sensi del D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008 per l'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche ad esse connesse e rientranti nell'appalto oppure potranno essere oggetto di avvalimento o di subappalto qualificante ai sensi dell'art. 105, co. 2, terzo periodo, del Codice così come di seguito specificato

Qualora l'O.E. concorrente non disponga delle necessarie attestazioni SOA ovvero della qualificazione semplificata ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/10 corredata di specifiche abilitazioni ai sensi del D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008 per l'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche ad esse connesse e rientranti nell'appalto:

- la categoria scorporabile OS3 potrà essere oggetto di avvalimento o di subappalto qualificante rientrante nel computo del 40% massimo consentito dall'art. 105, co. 2, terzo periodo, del Codice.
- la categoria scorporabile OS30, ai sensi del comma 11 dell'art. 89 del Codice costituisce categoria superspecialistica per cui, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 248/16, non potrà essere oggetto di avvalimento e potrà essere subappaltata entro il trenta per cento dell'importo della stessa senza possibilità di suddivisione come previsto dal comma 5 dell'art. 105 del Codice con la condizione che l'importo subappaltato di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice; ***per cui in assenza di requisiti sufficienti, a pena di esclusione, l'O.E. concorrente dovrà necessariamente associarsi con altro O.E. in possesso di adeguata attestazione SOA ovvero di qualificazione semplificata ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/10 per la suddetta categoria scorporabile e delle specifiche abilitazioni ai sensi del D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008 per l'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche ad esse connesse e rientranti nell'appalto.***

È consentita la partecipazione all'operatore economico in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG11 classifica I in surroga delle due categorie scorporabili OS3 e OS30

Trova comunque applicazione quanto prescritto all'art. 92 del D.P.R. 207/10.

- 1.6.** L'intervento trova copertura finanziaria nel cofinanziamento dell'Ass.to Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, giusto D.D.G. n. 1888 del 02/10/2018, per € 601.420,31 (euro seicentounomilaquattrocentoventi/31) e del bilancio comunale per € 55.362,50 (euro

cinquantacinquemilatrecentosessantadue/50). A tal proposito si precisa che qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, il Comune di Capaci si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 come richiamato all'art. 74 del capitolato speciale di appalto e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettata e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento

## **2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI**

### **2.1 Documentazione disponibile**

La documentazione progettuale e la documentazione di gara comprensiva degli allegati da utilizzare per partecipare alla gara sono disponibili sulla RdO della piattaforma telematica del MEPA nonché sul sito istituzionale del Comune di Capaci [www.comune.capaci.pa.it](http://www.comune.capaci.pa.it) alla sezione "Amministrazione Trasparente".

In particolare la documentazione di gara comprende:

- a) Lettera di invito
- b) Disciplinare di gara
- c) Capitolato speciale d'appalto
- d) Modello 1: Dichiarazione requisiti di ordine generale, soggettivi e di idoneità professionale
- e) Modello 2: Dichiarazione requisiti soggettivi
- f) Modello 3: Dichiarazione specifica requisiti soggettivi e di idoneità professionale
- g) Modello 4: Dichiarazione di impegno per la composizione raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza
- h) Modello 5.1: Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per l'avvalimento
- i) Modello 5.2: Dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario
- j) Modello 6: Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA
- k) Modello 7: Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità del Comune di Capaci
- l) Modello 8: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Reg.le per i lavori pubblici
- m) Modello 9: Dichiarazione di accettazione del Codice Etico degli Appalti del Comune di Capaci
- n) Modello 10: Dichiarazione impegnativa
- o) Modello 11: Schema di offerta economica

La documentazione a corredo del progetto esecutivo comprende:

#### **Elaborati tecnico-economici**

- ✓ Elaborato 1: Relazione tecnico illustrativa
- ✓ Elaborato 2: Relazione tecnica impianti
- ✓ Elaborato 3: Relazione tecnica impianti
- ✓ Elaborato 4: Relazione interferenze
- ✓ Elaborato 5: Computo metrico estimativo e quadro economico
- ✓ Elaborato 6: Elenco prezzi unitari
- ✓ Elaborato 7: Analisi dei prezzi
- ✓ Elaborato 8: Piano di sicurezza e coordinamento e schede
- ✓ Elaborato 9: Piano di manutenzione dell'opera
- ✓ Elaborato 10: Fascicolo dell'opera
- ✓ Elaborato 11: Incidenza della manodopera
- ✓ Elaborato 12: Cronoprogramma dei lavori
- ✓ Elaborato 13: Schema di contratto e CSA

- ✓ Elaborato 14: Schema delle Competenze tecniche

### **Elaborati grafici**

- ✓ Tavola 1: Inquadramento territoriale
- ✓ Tavola 2: Stato di fatto: piante, prospetti e sezioni
- ✓ Tavola 3: Rilievo fotografico
- ✓ Tavola 4: Stato di progetto: piante, prospetti e sezioni
- ✓ Tavola 5: Stato di progetto - pianta con arredi
- ✓ Tavola 6: Stato di progetto - impianto elettrico
- ✓ Tavola 7: Stato di progetto - impianto idrico-sanitario
- ✓ Tavola 8: Stato di progetto - impianti speciali
- ✓ Tavola 9: Stato di progetto - particolari costruttivi
- ✓ Tavola 10: Stato di progetto – planimetria antincendio

## **2.2 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di chiarimenti e/o quesiti scritti esclusivamente in lingua italiana da inoltrare utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma telematica del MEPA in relazione alla specifica RdO alla sezione “Comunicazione con i fornitori” non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma telematica alla sezione “Comunicazione con i fornitori”

Non saranno ammesse richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la scadenza sopra indicata.

## **2.3 Comunicazioni**

Ai fini dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice.

Salvo quanto espressamente disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora scambiate mediante l’utilizzo della piattaforma telematica e quindi dal portale l’operatore economico potrà consultare le comunicazioni della Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura.

Qualora necessiti, in relazione a temporanea indisponibilità della piattaforma, si procederà a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo della Stazione Appaltante [lavoripubblici.comunecapaci@pec.it](mailto:lavoripubblici.comunecapaci@pec.it) ed all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori eventualmente indicati.

## **3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

- 3.1.** Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti di qualificazione per le categorie e classifiche indicate nel precedente paragrafo 1.5 e che:
- non versino in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.80 del Codice degli Appalti;
  - non siano incorsi nei divieti o nelle violazioni richiamate all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 ed ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
  - non procedano all'accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità in quanto causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e del comma 3 dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/11 ed ss.mm.ii..

Si ricorda che:

- ai sensi del comma 5 del succitato articolo 80, l'esclusione è disposta in ogni momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del succitato articolo 80;
- ai sensi del comma 7 del succitato articolo, l'operatore economico che si trovi nelle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

In particolare, come precisato dall'art. 2 bis della L. 120/2020, possono partecipare tutti gli OO.EE. costituiti da:

- ✓ operatori economici con idoneità soggettiva di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- ✓ operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del Codice ed operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- ✓ operatori economici stranieri alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 del Codice

- 3.2.** Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) e per raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

Ai fini della qualificazione di cui all'art. 84, per i consorzi di cui al comma 2 lett. b) e c) dell'art 45 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. si rimanda a quanto previsto all'art. 47 comma 2 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e dell'art. 48 comma 3 del Codice, tutti i soggetti componenti dei raggruppamenti e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice devono essere in possesso singolarmente dei requisiti generali e speciali di qualificazione di cui al presente avviso.

Ai sensi del comma 4 dell'art.48 del Codice degli Appalti nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi del comma 8 dell'art.48 del Codice degli Appalti, nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e anche contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti specificando nell'offerta le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi del comma 5 dell'art.48 del Codice degli Appalti, l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ai sensi del comma 7 dell'art.48 del Codice degli Appalti è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o ad una aggregazione di rete. *Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.*

Ai sensi del comma 6 dell'art.48 del Codice e dell'art. 92 del Regolamento, ai fini del possesso dei **requisiti di qualificazione**, si rappresenta quanto di seguito esposto:

- ✓ per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%; le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti;
- ✓ per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo verticale, i requisiti professionali, economico-finanziario e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e per il relativo importo mentre nella categoria scorporata ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singola; i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo in tal modo, un raggruppamento di tipo misto.

A tal fine, nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o un'associazione nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Ai sensi del 2° periodo del comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 20 dell'art. 105 del codice degli appalti.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, l'inosservanza del divieto di cui al comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto,



nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Trova applicazione anche il comma 19 ter dell'art. 48 del Codice.

Trova applicazione quanto previsto in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante e situazioni richiamate ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 110 del Codice, alle imprese che hanno depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161 del R.D. 16/3/1942 n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Inoltre per partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di concordato preventivo ed il momento del deposito del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo previsto dall'articolo 163 del R.D. 16/3/1942 n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto; tuttavia l'impresa è obbligata a presentare in sede di gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 267/42 ed ss.mm.ii. che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto come richiamato al comma 6 dell'art. 186 del predetto regio decreto

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Inoltre, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano** in quanto compatibile, **la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei**. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi del comma 4-quater dell'art. 3, della Legge 33/09 di conversione del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi del comma 4-quater dell'art. 3, della Legge 33/09 di conversione del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.<sup>3</sup> L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti**

---

<sup>3</sup> Tuttavia, il mandato, contenuto nel contratto di rete, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, **per una specifica gara**, deve essere **confermata** all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dell'offerta. Tale atto formale, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.

**di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

#### **4. SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.lgs. 50/16 ed ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 105, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori.

***Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.***

***In assenza di dichiarazione di ricorso all'avvalimento ove consentito, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.***

Il subappalto delle opere o dei lavori dichiarato in fase di gara potrà essere concesso, previa autorizzazione, della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) l'affidatario del subappalto dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 ossia:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale, ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del Codice, è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante; pertanto il subappalto non comporterà alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri dell'O.E. appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'A.C, della completa e perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata e dei danni che dovessero derivare all'A.C. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Pertanto l'O.E. incaricato si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.C. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'aggiudicatario, ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del Codice, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lett. a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario, ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del Codice, è solidalmente responsabile con i subappaltatori dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 105 del Codice, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore deposita presso la stazione appaltante il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al momento del deposito del contratto di subappalto o di cottimo l'affidatario dovrà allegare:

- ✓ la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- ✓ la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; a tal fine analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'O.E. l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale e perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto e che in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine previsto, l'A.C. non autorizzerà il subappalto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore richiamati al comma 7 del citato art. 105 del Codice.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 105 del Codice, l'affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto ed a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica dimostri la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'A.C., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Ai sensi del comma 19 dell'art. 105 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (**divieto di subappalto a cascata**).

Ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i **sub-contratti che non sono subappalti**, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro,

servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi del comma 20 dell'art. 105 del Codice, le disposizioni ivi richiamate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Per tutto quanto non indicato o previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

## 5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice necessari per partecipare alla presente procedura di gara avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lett. f) del Codice, o alle esperienze professionali pertinenti, richiesti per la partecipazione alla gara, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

*Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli art. 80 ed 83 comma 1 lett.a) del Codice (quali iscrizione alla CCIAA o ad specifici Albi ecc..) o, ai sensi del comma 10 dell'art. 89 del Codice, per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 ed ss.mm.ii..*

L'operatore economico che intende fare ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del codice, dovrà presentare unitamente alle dichiarazioni pertinenti debitamente compilate o al proprio DGUE debitamente compilato, eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice e dei requisiti tecnici (allegati 5.1 e 5.2) e, in originale o in copia autentica, il contratto di avvalimento in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto pena l'esclusione.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 89 del Codice, il contratto di avvalimento, **a pena di nullità**, dovrà contenere e riportare la specificazione in modo compiuto, esplicito ed esauriente dei seguenti elementi:

- oggetto;
- specificazione dettagliata dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (risorse, mezzi prestati ecc.);
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento anche relativamente alla indicazione del corrispettivo o dell'utilità o interesse sottostanti di natura direttamente o indirettamente patrimoniale riferibile all'ausiliaria.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 89, l'O.E. ausiliario deve possedere i requisiti pertinenti con i criteri di selezione a norma dell'art. 83 del Codice e non deve trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice come da dichiarazioni rese in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, ovvero mediante dichiarazioni rese secondo agli allegati 5.1 e 5.2.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 89 del Codice, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, impone al concorrente di sostituire l'O.E. ausiliario; a tal fine in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, la commissione di gara comunicherà l'esigenza al RUP, il quale richiederà per iscritto tramite la piattaforma telematica alla sezione "Comunicazioni con i fornitori" o in via subordinata tramite pec, ai

sensi dell'art. 76 del Codice, al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo e perentorio per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante nonché il nuovo contratto di avvalimento; in caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 89 del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 89 del Codice, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie ma l'ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 89 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria e che partecipino alle procedure sia l'ausiliario che il concorrente ausiliato.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore che partecipa alla gara al quale è rilasciato il certificato di esecuzione mentre, a tal fine, l'O.E. ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa che sarà sanabile, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non si potrà procedere al soccorso istruttorio – e quindi deriverà l'esclusione dalla procedura di gara – allorché l'oggetto del contratto sia indeterminato o indeterminabile per esempio per mancanza di qualsivoglia indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione in merito ai mezzi, al personale e alla loro esatta quantificazione numerica ovvero per l'assenza dell'indicazione del corrispettivo o dell'utilità riferibile all'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento ovvero qualora il contratto preveda clausole condizionanti di tipo potestativo tali da non consentire la certezza dell'impegno contenuto nel contratto stesso in quanto causa di invalidità del contratto.

## **6. CAUZIONI E GARANZIE**

Per la partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 120/2020, ciascun operatore economico deve presentare una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari ad € 5.142,21 salvo quanto disposto dall'art. 93 comma 7 del Codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La garanzia, come richiamato al comma 6 dell'art. 103 del Codice, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ed è svincolata automaticamente all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto. Costituiscono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali o la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la garanzia verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice in quanto la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La suddetta garanzia fideiussoria, che come richiamato al comma 9 dell'art. 103 del Codice dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al D.M. 19/1/18 n. 31, a scelta dell'operatore economico può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti

nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del DLgs. n. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del codice civile;
- ✓ l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà:

- ✓ essere firmata digitalmente sia dal concorrente sia dal fideiussore con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- ✓ qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE od a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- ✓ avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- ✓ essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16;
- ✓ essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario in coerenza e nei limiti del comma 8 dell'art. 93 del Codice in relazione alle microimprese, piccole e medie imprese e ai relativi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al comma 7 dell'articolo 93 si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete e/o dalle consorziate o retisti.

Le altre riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, la mancata presentazione della cauzione provvisoria, o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.) solo a condizione che essa sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Trascorso infruttuosamente il termine perentorio concesso per il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Non è comunque sanabile ed è quindi è **causa di esclusione**, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia<sup>4</sup> o non autorizzato ad impegnare il garante.

Al momento della stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una **garanzia definitiva** nella misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 del Codice tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all'art. 103, comma 1, ultimo periodo D.Lgs. n. 50/2016).

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

A tal fine, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 103 del Codice si precisa che:

- ✓ la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- ✓ la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- ✓ a richiesta dell'A.C. l'operatore economico deve provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore
- ✓ la mancata costituzione della garanzia determina la **decadenza** dell'affidamento e **l'acquisizione** della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, a scelta dell'affidatario, può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità e dai soggetti di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice. Qualora sia costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

---

<sup>4</sup> A tal fine gli OO.EE. prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impreses\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp)

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Al momento della **stipula** del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre altresì la polizza di cui al comma 7 dell'art. 103 del Codice:

- ✓ per i danni di esecuzione di importo pari all'importo del contratto;
- ✓ per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di importo pari ad € 2.000.000,00.

La copertura assicurativa cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Inoltre si sottolinea che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del Codice, a conclusione dei lavori, il pagamento della **rata di saldo** sarà subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Si rammenta che, ai sensi del comma 10 dell'art. 103 del Codice, in caso di **raggruppamenti temporanei** le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Si precisa che, le garanzie che l'O.E. dovrà presentare ai fini del comma 1 dell'art. 103 (cauzione definitiva), del comma 18 dell'art. 35 (anticipazione) e del comma 6 dell'art. 103 (pagamento della rata di saldo) del Codice, come prescritto al comma 9 dell'art. 103 del Codice, dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui al D.M. 19/1/18 n. 31.

Per ulteriori dettagli in merito ai contenuti e modalità di presentazione delle richiamate garanzie si rimanda a quanto indicato anche agli artt. 27÷32 del capitolato speciale di appalto.

## **7. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata ovvero fino all'aggiudicazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Ai sensi dell'art. 81 commi 1 e 2 e dell'art. 216 comma 13 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, professionali e speciali avverrà prioritariamente attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 come



aggiornata con deliberazione n. 157 del 17/02/2016 ed ss.mm.ii..

In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, professionali e speciali e ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema AVCpass o il collegamento non risultassero pienamente operanti e le informazioni non disponibili, si procederà in osservanza della normativa previgente.

Relativamente alla verifica dei requisiti della capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara (anche eventuali OO.EE. indicati quali ausiliari o subappaltatori) devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC – Servizi ad accesso riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute ed acquisire il PASSOE di cui all'art. 2 comma 3, lett. b) della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 come aggiornata con Deliberazione n. 157 del 17.02.2016 da produrre in sede di partecipazione alla gara e trasmettere i documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue: - in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andrà allegato unico PassOE contenente l'intero raggruppamento; - in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del D.Lgs.50/2016, andrà allegato un unico PassOE contenente l'indicazione del Consorzio e le consorziate esecutrici ; in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs.50/2016, andrà allegato un unico PassOE contenente l'indicazione del Consorzio e le consorziate esecutrici.

Preso atto di quanto indicato all'art. 65 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore dell'ANAC come confermato dalla stessa Autorità con comunicato del 20/5/2020.

## 9. SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta da parte degli OO.EE., non è previsto alcun obbligo di sopralluogo e visita dei luoghi.

Qualora, al fine di pervenire alla formulazione di un'offerta maggiormente consapevole, l'O.E. interessato volesse procedere alla visita dei luoghi facoltativa, il sopralluogo può essere effettuato in tutti i giorni feriali lavorativi dalle 8:30 alle 13:00 ed il lunedì dalle 15:00 alle 17:30 previa concordamento con la stazione appaltante.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite piattaforma MePa alla sezione "Comunicazione con i fornitori" della RdO e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo ed il termine per l'esecuzione dei sopralluoghi scadrà alle ore 12:00 del giorno feriale lavorativo antecedente la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 3.2 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 3.2 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

In caso di visita dei luoghi, la stazione appaltante rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.

## **10. DURATA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in **180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori come indicato all'art. 18 del CSA.

Si precisa che in caso di aggiudicazione della procedura di gara, come anche previsto e consentito dall'art. 8 comma 1 lett.a) della L. 120/2020, sarà onere ditta appaltatrice di iniziare immediatamente l'esecuzione dei lavori, in seguito a comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare fin d'ora l'eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto.

A tal proposito si sottolinea che, in caso di inadempienza da parte dell'O.E. aggiudicatario all'avvio dei lavori in urgenza a seguito di richiesta dall'Amministrazione Appaltante come sopra indicato rimane facoltà del Comune di Capaci di avviare ogni e qualsivoglia azione, anche giudiziaria, a tutela dell'Ente per il risarcimento del danno derivante dall'eventuale mancata erogazione e/o revoca del finanziamento assegnato oltre l'applicazione delle ulteriori clausole prescritte e richiamate nel capitolato speciale di appalto.

## **11. PAGAMENTI E PENALI**

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura secondo le modalità stabilite agli artt. 33÷35 del "Capitolato speciale di appalto" e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 192/2012 ed ss.mm.ii..

In considerazione della fattispecie di finanziamento pubblico dell'intervento, si precisa che l'effettivo pagamento potrà essere subordinato all'erogazione o emissione di mandati a favore del Comune di Capaci o dello stesso O.E. da parte dell'Ass.to Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro delle somme connesse con l'ammissione al finanziamento dell'intervento come indicato nel D.D.G. n. 1888 del 02/10/2018 e che in ragione di ciò l'eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse e che l'operatore economico concorrente, semplicemente con la formulazione di offerta, accetta di impegnarsi espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, a non richiedere il riconoscimento di alcuna ulteriore somma aggiuntiva per interessi e neanche ai fini di indennizzo o risarcimento.

Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del Codice, la Stazione Appaltante erogherà all'esecutore l'anticipazione del 20% del valore del contratto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione; l'erogazione sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione ed alle prescrizioni, modalità e condizioni richiamate nell'art. 35 del Codice.

Si precisa che la liquidazione delle fatture potrà avvenire solo dopo l'ottenimento dell'attestazione di regolarità contributiva della ditta in corso di validità. Le fatture elettroniche, oltre che i dati previsti dall'art. 42 del succitato D.L. 66/2014 (CIG, estremi dell'impegno spesa, ecc...), dovranno contenere obbligatoriamente anche il Codice Univoco Ufficio e la scissione dei pagamenti (split payment) ed essere corredate dalle necessarie dichiarazioni sui flussi finanziari essendo il contratto soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10.

Nel caso di inadempimento agli obblighi contrattuali si prevede l'applicazione delle penali richiamate

agli art. 23, 24 e segg. del capitolato speciale di appalto. Resta inteso che il Comune di Capaci avrà diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per i ritardi nell'espletamento dei lavori o per la rinuncia agli stessi ed il rimborso delle spese sostenute dal Comune per un nuovo affidamento fatta salva ed impregiudicata l'eventuale azione di rivalsa in sede civile e penale.

## **12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE**

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. 50/16 ed ss.mm.ii., sarà effettuata con il criterio del minore prezzo offerto mediante ribasso unico percentuale sull'importo complessivo a base d'asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Il ribasso unico percentuale offerto sarà applicato ai prezzi elementari delle descrizioni delle lavorazioni riportate nell'elaborato "Elenco prezzi" con eccezione di quelli relativi agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

A tal proposito si precisa che l'offerta economica, da formularsi sia in cifre che in lettere, dovrà essere espressa con 3 (tre) cifre decimali e che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la terza.

Si procederà alla valutazione alla verifica della congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo quanto previsto dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e, successivamente, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si precisa altresì che si procederà all'esclusione automatica delle offerte anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della L. 120/2020, in deroga all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/16.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; ***se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque) si procederà all'aggiudicazione al massimo ribasso.***

La Stazione appaltante potrà in qualunque caso richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 del Codice degli Appalti e comunque, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione in esecuzione dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/16.

In particolare la Stazione Appaltante, per il tramite del RUP e con l'eventuale ausilio di una commissione nominata ad hoc<sup>5</sup>, avvierà la procedura di verifica per valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte secondo quanto indicato all'art. 97 al comma 5; sarà onere del concorrente fornire le necessarie giustificazioni sul ribasso, prezzo o sui costi proposti nelle offerte sulla base di quanto espressamente richiamato ai commi 4, 5, 6, e 7 dell'art. 97 del Codice<sup>6</sup>.

Si precisa che troverà applicazione il principio di invarianza della soglia di anomalia di cui al comma 15 dell'art. 95 del Codice.

L'offerta economica deve essere formulata secondo quanto indicato al successivo paragrafo 15 del presente disciplinare.

Altresì si precisa che:

- 1) in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio;
- 2) la proposta di aggiudicazione è senz'altro impegnativa per il concorrente risultato primo in graduatoria, mentre nei riguardi dell'Amministrazione, essa è subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione che avrà, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che il predetto concorrente possa pretendere alcunché;
- 3) la stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà ed il diritto:
  - a) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o ritenuta idonea o congrua ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice;

<sup>5</sup> Vedasi Linea Guida ANAC n. 3

<sup>6</sup> Spetterà al concorrente, con apposita autonoma dichiarazione, motivare e documentare (da indicare dettagliatamente) quali parti dei predetti giustificativi costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 c. 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016

- b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta valida e congrua a sua discrezione;
- c) di sospendere, annullare e/o revocare, anche in autotutela, la presente procedura ovvero di modificare i termini e reindire ovvero di non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico e nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di detta evenienza.

### **13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Ogni operatore economico invitato alla partecipazione alla presente procedura di gara dovrà inserire la documentazione richiesta nella lettera di invito e nel disciplinare di gara sulla piattaforma telematica del MEPA entro e non oltre i termini di scadenza indicati nella RdO.

Oltre al termine perentorio stabilito nel bando di gara non sarà consentita la disponibilità di presentare offerta.

Ogni operatore economico interessato potrà procedere nei termini di scadenza a inoltrare telematicamente il "plico informatico" secondo le indicazioni riportate nella procedura di RdO del MePa.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

Non saranno ammesse offerte condizionate, parziali, indeterminate, plurime, in aumento o che non accettino chiaramente le condizioni poste ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni definite dai documenti di gara.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, la piattaforma segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Nel caso di avvalimento o di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, dovranno essere fornite le informazioni di tutti i singoli partecipanti, indicando altresì espressamente la specifica dei ruoli (ausiliata/ausiliaria - mandante/mandataria – capofila/consorzata).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte in forma olografa e con firma digitale in formato p7m dal rappresentante legale del concorrente o da altro soggetto dotato del potere di

impegnare contrattualmente il candidato stesso ovvero da un procuratore allegando, in tal caso, copia conforme all'originale della relativa procura.

Il dichiarante dovrà allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; si precisa che per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Documentazione Amministrativa", troverà applicazione il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

#### **14. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

La "Documentazione amministrativa" sarà composta dai documenti e dichiarazioni di seguito indicati.

##### **14.1 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI FONDAMENTALI**

1) Dichiarazione requisiti di ordine generale, soggettivi e di idoneità professionale (Modulo 1) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ii. ed in conformità alle disposizioni contenute nella parte III del DGUE qualora utilizzato, (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), da ciascun O.E. partecipante (concorrente o costituente il concorrente) per il tramite del legale rappresentante, a pena di esclusione, che dovrà attestare e dichiarare la composizione soggettiva dell'O.E. partecipante e l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 o di cause di incompatibilità.

In particolare, il documento dovrà essere inviato in formato .p7m ed essere sottoscritto con firma olografa e digitale e ciascun partecipante e/o concorrente dovrà:

- a) indicare tutti i dati identificativi dell'operatore economico (denominazione e ragione sociale, indirizzo postale, indirizzo mail, indirizzo PEC, recapito telefonico e fax, codice fiscale, partita IVA, repertorio/registo di iscrizione alla C.C.I.A.A.);
- b) indicare la composizione e l'assetto amministrativo e gestionale aziendale dell'operatore economico concorrente fornendo i nominativi, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale l'indirizzo di residenza del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di altro tipo di società o consorzio e anche dei soggetti cessati dalla cariche sopra richiamate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- c) dichiarare di non trovarsi in nessuna delle cause ostative di cui all'art. 80 indicandole specificatamente;
- d) dichiarare l'assenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 21 del D.Lgs. 08/4/2013 n.39;
- e) dichiarare se intende procedere al subappalto indicando le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto<sup>7</sup>. ***La mancata presentazione di tale dichiarazione non determinerà l'esclusione dalla gara ma costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione dell'appalto;***
- f) dichiarare se intende ricorrere all'avvalimento indicando gli estremi identificativi dell'operatore economico ausiliario;
- g) indicare, nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre e dichiarare che nessuna delle consorziate partecipa alla presente gara in qualsiasi altra forma (art.48 c. 7, D.Lgs 50/2016);
- h) dichiarare di rispettare il divieto di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 48 co. 7 del D.Lgs. 50/2016;
- i) dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 44 comma 11 del D.lgs. n. 286/98 ed ss.mm.ii. ;
- j) dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 41 comma 1 del D.lgs. n. 198/06 ed ss.mm.ii.;
- k) dichiarare le proprie posizioni assicurative e previdenziali, il domicilio fiscale e l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- l) dichiarare il numero di personale dipendente alla data di partecipazione alla gara/procedura negoziata;
- m) dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi;
- n) dichiarare di aver esaminato, direttamente o mediante suo rappresentante o delegato, tutti gli elaborati del progetto esecutivo e la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso e resa disponibile dal Comune di Capaci mediante pubblicazione sul proprio sito ufficiale e/o piattaforma telematica;
- o) dichiarare di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme, condizioni e prescrizioni contenute negli elaborati progettuali, nel bando e nel disciplinare di gara e negli altri documenti di gara;
- p) dichiarare di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - ✓ delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - ✓ di tutte le condizioni e circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sull'esecuzione dei lavori e sulla determinazione della propria offerta;
- q) dichiarare di prendere atto ed accettare espressamente che il contratto da stipulare per l'esecuzione dei lavori è a misura ed è comprensivo di tutte le attività previste nella

<sup>7</sup> In tale ipotesi, i subappaltatori, qualora indicati, dovranno compilare il proprio D.G.U.E., fornendo le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI.

documentazione progettuale essendo ivi comprese e compensate tutte le prestazioni principali ed accessorie, le spese generali ed utili nonché tutti gli oneri accessori che l'aggiudicatario dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionati nel bando, nel disciplinare di gara e nel contratto ma comunque necessari per assicurare l'esecuzione dei lavori secondo le migliori regole dell'arte;

- r) dichiarare di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di impegnarsi a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16;
- s) dichiarare di accettare, qualora dovesse risultare aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 100 comma 2 del Codice;
- t) dichiarare di impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicatario, a produrre una garanzia definitiva secondo quanto previsto all'art. 6 del presente disciplinare ed all'art. 28 del capitolato speciale di appalto;
- u) dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 81/2008, l'adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e che il valore della sicurezza aziendale ed il valore del costo del lavoro, da comunicare alla Stazione Appaltante al fine di consentire alla committenza di effettuare le valutazioni dell'anomalia delle offerte prescritte dal comma 6 dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/08 e dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice, sono congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori di cui al presente appalto;
- v) dichiarare di prendere atto della tipologia di copertura finanziaria e di accettare espressamente che qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, il Comune di Capaci, per impossibilità sopravvenuta, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico concorrente e/o aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 come richiamato all'art. 74 del capitolato speciale di appalto e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccetta e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento;
- w) dichiarare di prendere atto che l'effettivo pagamento potrà essere subordinato all'erogazione o emissione di mandati a favore del Comune di Capaci o dello stesso O.E. da parte dell'Ass.to Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro delle somme connesse con l'ammissione al finanziamento dell'intervento come indicato nel D.D.G. n. 1888 del 02/10/2018 e di accettare che in ragione di ciò l'eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse e che l'operatore economico concorrente, semplicemente con la formulazione di offerta, accetta di impegnarsi espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, a non richiedere il riconoscimento di alcuna ulteriore somma aggiuntiva per interessi e neanche ai fini di indennizzo o risarcimento
- x) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, di iniziare immediatamente l'esecuzione dei lavori e di accettare fin d'ora l'eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more della nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo e della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a del D.lgs. 120/2020;;
- y) dichiarare di prendere atto ed accettare che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/16, la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare la gara, di non procedere all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente od idonea

in relazione all'oggetto del contratto e di accettare di non richiedere in tal caso alcun indennizzo per mancato guadagno o risarcimento per danni a qualsiasi titolo;

- z) dichiarare di non avere concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione pubblica nei confronti della ditta stessa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- aa) dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interessi con il Comune di Capaci.
- bb) dichiarare di osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n. 62), pena la risoluzione del contratto;
- cc) dichiarare di avere preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna e di impegnarsi ad osservare le condizioni contenute nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", nel "Patto di Integrità" e nel "Codice Etico" del Comune di Capaci e di prendere atto ed accettare che il mancato rispetto dei richiamati protocolli di legalità ed integrità costituirà causa di risoluzione del contratto;
- dd) dichiarare di impegnarsi ad attuare quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dall'art. 3 della L. 136/10 e ss.mm.ii.;
- ee) dichiarare di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara compresa/ad eccezione<sup>8</sup> delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte/non coperte da segreto tecnico/commerciale<sup>9</sup>;
- ff) (*in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 ed a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- gg) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 21/08/07, a consentire all'Organismo Paritetico Territoriale della Provincia di Palermo l'espletamento delle attività previste dalla Convenzione stipulata tra il medesimo e il Comune di Capaci in data 13/01/2020
- hh) dichiarare di essere edotto che le spese di pubblicazione obbligatoria sulla GURS e sui giornali dell'avviso di gara e dell'esito, qualora sostenute dalla Stazione Appaltante, sono a carico dell'impresa aggiudicataria che dovrà procedere al rimborso ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2/12/16 e dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;
- ii) dichiarare che le copie di tutti i documenti allegati alla documentazione di gara, sono copie conformi all'originale in possesso del sottoscritto;
- jj) di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle conseguenze penali e di decadenza dai benefici eventualmente ottenuti se derivanti dalla dichiarazione di informazioni non veritiere;

---

<sup>8</sup> Elidere la parte di non interesse

<sup>9</sup> In caso di diniego dell'autorizzazione al rilascio copia delle giustificazioni in sede di verifica dell'anomalia, la dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata dall'O.E. ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice con apposita relazione da produrre in sede di avvio dell'eventuale verifica dell'anomalia. Inoltre La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della eventuale dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, in caso di richiesta di accesso di un concorrente ai fini della *difesa in giudizio* dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto (cd. **accesso difensivo**), lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa inoltre che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo e nota esplicativa costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006 si precisa che



- kk) dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016 ed ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del presente procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con la cui sottoscrizione acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità ed i limiti legislativi previsti;
- ll) dichiarare di autorizzare la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura tra cui anche quelle previste all'art. 76 del D.Lgs. n.50/16 all'indirizzo di posta elettronica certificata di che sarà indicato dallo stesso O.E. in subordine all'utilizzo della piattaforma telematica anche a seguito di eventuale temporanea indisponibilità.

Si precisa che:

- ✓ in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, gli stessi dovranno impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 ed a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ✓ gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1946 n. 267 dovranno dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 267/1942.

- 2) Dichiarazione dei requisiti soggettivi resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ii. e sottoscritta, in forma olografa e digitale, dai soggetti di ciascun O.E. partecipante alla procedura di gara/negoziata che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, inerente l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) dell'art. 80 del D.Lgs. 50/16 (Modulo 2).

A tal proposito si precisa che nel caso di concorrenti composti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, devono essere prodotte le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice di ciascun operatore economico che compone il concorrente.

Qualora le suddette dichiarazioni non vengano rese dai soggetti indicati all'art. 80, comma 3, le stesse si intendono come rese dal legale rappresentante del concorrente in sede di dichiarazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

*Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m ed essere sottoscritto con firma olografa e digitale*

- 3) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e sottoscritta, in forma olografa e digitale, dal legale rappresentante di ciascun O.E. partecipante alla gara anche se nel ruolo di subappaltatore (qualora indicato in sede di gara) inerente il possesso dei requisiti di qualificazione (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche e professionali) riportante gli estremi dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate e/o (solo per i casi ammissibili) l'indicazione dettagliata dei requisiti di qualificazione di ordine tecnico-organizzativo richiamati all'art. 90 del D.P.R. 207/10 da cui risulti il possesso dell'iscrizione alla CCIAA per le attività specifiche e/o simili o assimilabili e riportante l'abilitazione svolgimento delle attività di installazione di impianti di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.M. n. 37/08 coerenti con le categorie scorporabili previste nell'appalto (Modulo 3).

Si specifica che nel caso di consorzi ex art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'attestazione SOA dovrà essere prodotta/dichiarata dal Consorzio.

Inoltre si precisa che l'operatore economico in possesso di attestazione SOA può partecipare alla presente procedura negoziata/di gara ancorché nelle more dell'effettuazione della **verifica triennale** da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, **a pena di esclusione**, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.); inoltre si rammenta che invece il **rinnovo quinquennale** dell'attestazione deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., **a pena di esclusione**, "*... almeno novanta giorni prima della scadenza del termine*".

Si precisa che, nel caso di concorrenti composti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, devono essere prodotte le dichiarazioni richieste riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente ovvero presentare un distinto DGUE – Parte IV distinto per ciascun operatore economico

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta documentazione idonea equivalente ed atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare ovvero dichiarazione sostitutiva resa sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale e di qualificazione sopra richiamati e richiesti nel presente disciplinare.

- 4) Dichiarazione di impegno per la composizione raggruppamento temporaneo e consorzio e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza (Modulo 4).

*Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m ed essere sottoscritto con firma olografa e digitale*

- 5) Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per l'avvalimento (Modulo 5.1).

*Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m ed essere sottoscritto con firma olografa e digitale*

- 6) Dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario (Modulo 5.2).

*Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m ed essere sottoscritto con firma olografa e digitale*

- 7) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e sottoscritta in forma olografa e digitale, dal legale rappresentante di ciascun O.E. partecipante alla gara, anche se nel ruolo di ausiliario o subappaltatore (qualora indicato in sede di gara), relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la tipologia o categoria di attività adeguate e/o corrispondenti alle lavorazioni oggetto dell'appalto e dalla quale risulti anche l'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento delle attività di installazione di impianti di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.M. n. 37/08 in relazione all'installazione di impianti o per l'esecuzione comunque di interventi e/o opere di natura impiantistica (Modulo 6).

Nel caso di concorrenti composti da raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi GEIE, devono essere prodotte le dichiarazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

In caso di operatore economico di altro Stato membro non avente residenza in Italia, il superiore requisito di idoneità professionale sarà provato con le modalità di cui all'art. 83, comma 3, del "Codice".

*Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m ed essere sottoscritto con firma olografa e digitale.*

- 8) Dichiarazione di accettazione del "PATTO DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI CAPACI" debitamente firmata in forma olografa e digitale da ciascun operatore economico partecipante alla

gara (Modulo 7). *Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m ed essere sottoscritto con firma olografa e digitale*

- 9) Dichiarazione di accettazione del “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ” debitamente firmata in forma olografa e digitale da ciascun operatore economico partecipante alla gara (Modulo 8). *Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m ed essere sottoscritto con firma olografa e digitale.*
- 10) Dichiarazione di accettazione del “CODICE ETICO DEL COMUNE DI CAPACI” debitamente firmata in forma olografa e digitale da ciascun operatore economico partecipante alla gara (Modulo 9). *Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m ed essere sottoscritto con firma olografa e digitale.*
- 11) Dichiarazione impegnativa resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e sottoscritta in forma olografa e digitale, dal legale rappresentante di ciascun O.E. partecipante alla gara debitamente firmata in forma olografa e digitale da ciascun operatore economico partecipante alla gara (Modulo 10). *Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m ed essere sottoscritto con firma olografa e digitale.*
- 12) Attestazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPASS riportante il codice del concorrente; nel caso di ricorso all'avvalimento e/o al subappalto deve essere prodotto anche il PASSOE relativo all'ausiliaria e/o al subappaltatore. *Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m ed essere sottoscritto con firma digitale*
- 13) Garanzia provvisoria di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare corredata, nel caso di presentazione di cauzione provvisoria in misura ridotta, dalla copia conforme delle certificazioni di qualità di cui al comma 7 dell'art. 93. *Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente\_Garanzia provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale.*
- 14) Capitolato speciale e schema di contratto sottoscritti per presa visione ed accettazione in forma olografa, alla prima ed all'ultima pagina, ed in forma digitale. *Il documento dovrà essere inviato in formato .p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente\_Capitolato speciale> ed essere sottoscritto con firma digitale ed in forma olografa, alla prima ed all'ultima pagina.*

In relazione alla modulistica sopra richiamata, approvata adottata e pubblicata dalla Stazione appaltante, si precisa che la stessa è stata predisposta per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di partecipazione o delle dichiarazioni da rendere nella partecipazione alla procedura di gara. L'utilizzo della modulistica predisposta è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle istanze e/o dichiarazioni che il concorrente è tenuto a produrre senza alcuna condizione di obbligatorietà nell'uso purché le istanze e/o le dichiarazioni rese, formulate e prodotte dall'O.E. candidato contengano tutti gli elementi richiamati nella modulistica predisposta. La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare di gara.

Si precisa che l'utilizzo della modulistica vincola il partecipante alla barratura di tutte le caselle all'uopo previste e in caso di scelta tra due o più opzioni la mancata indicazione di nessuna delle ipotesi previste è considerata come dichiarazione non resa.

Inoltre si precisa che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice può essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e/o partecipante con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 secondo le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/17.

Si sottolinea inoltre che in alternativa all'utilizzo della modulistica predisposta, l'O.E. può ricorrere al documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell'art. 85 del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. indicando, tuttavia, tutti gli elementi richiamati nella modulistica approvata dalla Stazione Appaltante.

## **14.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I CONSORZI E PER SOGGETTI ASSOCIATI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA**

### **A) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane**

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### **B) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

### **C) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

### **D) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

### **E) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, della L. 33/2009 di conversione del D.L. 5/2009**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e per le quali, conseguentemente, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione tra le imprese retiste che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

### **F) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, della L. 33/2009 di conversione del D.L. 5/2009**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione tra le imprese retiste che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete<sup>10</sup>;
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione tra le imprese retiste che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**G) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo**

***Nel caso di RTI costituito***

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete<sup>11</sup>

***Nel caso di RTI costituendo***

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD<sup>5</sup> con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei tra cui il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto;
  - c) la quota di partecipazione all'aggregazione tra le imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete

Si precisa che, in entrambi i casi di fattispecie di RTI, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

## **15. CONTENUTO DELLA “OFFERTA ECONOMICA”**

Il concorrente dovrà produrre, il “Modulo di Offerta Economica” generato dalla piattaforma telematica del MePa, dopo l'inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodotto dalla piattaforma.

La “Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, l'indicazione del ribasso unico percentuale rispetto all'importo complessivo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la

<sup>10</sup> Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

<sup>11</sup> Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

sicurezza e dell'IVA.

A tal proposito si precisa che :

- il ribasso percentuale dovrà essere espresso in cifra e lettere e dovrà essere indicato fino alla terza cifra decimale;
- in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione il ribasso espresso in lettere;
- il ribasso percentuale offerto sarà applicato ai prezzi elementari delle lavorazioni correlate all'esecuzione dei lavori in appalto descritte nell'elaborato "Elenco prezzi".

L'offerta economica dovrà altresì contenere, **a pena di esclusione** non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei costi aziendali relativi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro<sup>1314</sup> nonché i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice e ss.mm.ii.

Si precisa che:

- l'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, o ai costi per la manodopera come pure l'indicazione di un importo pari a zero, **comporterà l'esclusione dalla gara;**
- la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere redatta in lingua italiana secondo il "Modulo di Offerta Economica" generato dalla piattaforma telematica e dovrà essere sottoscritta in forma olografa e digitale dai seguenti soggetti:

- a) dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente nel caso di impresa individuale, di società, consorzio di cooperative o tra imprese artigiane, di consorzio stabile, di consorzio ordinario o GEIE o di raggruppamento temporaneo già costituiti;
- b) dai legali rappresentanti di tutti gli OO.EE. che costituiranno il concorrente nei casi di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti con la condizione che l'offerta dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8 del D.Lgs 50/2016);
- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete secondo la seguente casistica:
  - 1) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - 2) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, dal legale rappresentante dell'operatore economico dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - 3) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** secondo i seguenti ulteriori casi:
    - se l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria;
    - se l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento non ancora costituito, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

<sup>13</sup> Si precisa che i costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

<sup>14</sup> Vedasi sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815 del 07.02.2018 e sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015 n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015

Si precisa che, in tutti i casi, l'offerta può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante dell'O.E. economico concorrente o partecipante; in tal caso oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dovrà essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura.

## **16. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE (qualora utilizzato), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE (qualora utilizzato) e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti delle lavorazioni/categorie ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **17. COMMISSIONE DI GARA**

La commissione di gara sarà nominata dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti che dovranno rilasciare alla stazione appaltante una previa apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di insussistenza delle cause ostative alla nomina o di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs n. 165/2001 e dell'art. 42 del Codice.

## 18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Le sedute si svolgeranno presso la sede dell'Area V del Comune di Capaci sita in via Umberto I n. 17 – 90040 Capaci (Pa).

La prima seduta avrà luogo alle ore 10:30 del giorno feriale lavorativo successivo alla data del termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte e vi potranno assistere i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante avviso di piattaforma telematica alla sezione "Comunicazioni ai fornitori".

In particolare dopo la definitiva composizione del seggio di gara, la commissione procederà a:

- a) verificare la conformità, correttezza e completezza della documentazione contenuta nella "**Documentazione amministrativa**" secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara con riferimento a quanto previsto ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016;
- b) verificare per conto di quali consorziati, i consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice abbiano dichiarato di concorrere e che gli stessi consorziati non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
- c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- d) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione presentata e dall'elenco dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, siano tra loro in situazioni di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- e) ammettere alla fase successiva le offerte degli operatori economici concorrenti per i quali la documentazione amministrativa sia risultata conforme;
- f) procedere all'esclusione ovvero, ove ammissibile, all'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e con le modalità previste dall'art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016;
- g) **in caso di attivazione del soccorso istruttorio**, procedere all'eventuale sospensione della seduta di gara, con relativa redazione di apposito verbale, per procedere all'invio delle comunicazioni di soccorso istruttorio e permettere ai concorrenti interessati di procedere entro un termine congruo non superiore a 10 giorni dalla ricezione, all'inoltro delle necessarie integrazioni e/o regolarizzazioni documentali ed a comunicare con congruo anticipo attraverso comunicazione sulla piattaforma telematica alla sezione "Comunicazioni ai fornitori", la data della successiva seduta in cui accertare l'esito delle verifiche del soccorso istruttorio e l'eventuale esclusione dei concorrenti non regolarizzati;
- h) verificata la documentazione amministrativa ed ultimate le operazioni sopra indicate, procederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte con l'elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi da trasmettere al RUP per l'espletamento degli adempimenti successivi di cui all'art. 29 comma 1 ed all'art. 76 commi 2 bis e 5 ivi richiamato del Codice e ss.mm.ii. con la relativa comunicazione agli OO.EE. concorrenti del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento mediante trasmissione sulla piattaforma telematica del Me.Pa. alla sezione "Comunicazione ai fornitori" della RdO e, qualora ritenuto opportuno o necessario, anche con pec;
- i) successivamente la Commissione di gara procederà all'apertura delle **offerte economiche**, prendendo atto dei prezzi e/o dei ribassi offerti;
- j) qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate;
- k) preso atto del numero delle offerte ammesse e dei ribassi offerti, la Commissione di gara procederà, secondo quanto previsto dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 ed al paragrafo



12 del presente disciplinare, alla determinazione della soglia di aggiudicazione ed alla formazione della graduatoria provvisoria di gara;

- l) all'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara redigerà il verbale nel quale formulerà la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta e la graduatoria definitiva chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti di approvazione dall'organo competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 comma 1 del Codice e le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/16.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. In particolare la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE, qualora utilizzato, e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass ovvero consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

## **19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE ESITI E STIPULA DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica dell'inesistenza, a carico dell'aggiudicatario, delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti e quindi all'accertamento da parte della stazione appaltante dell'assenza dei motivi di esclusione e dell'esistenza dei requisiti professionali e capacità tecniche economiche e finanziarie richiamati rispettivamente agli artt. 80 ed 83 del D.Lgs 50/16 e dichiarati dall'operatore economico in fase di partecipazione alla procedura di affidamento. Pertanto **prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante procede a :

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice;
- 2) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10 in relazione ai costi della manodopera, il rispetto dei minimi salariali retributivi alle tabelle richiamate all'art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

Entro **cinque giorni** dal provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 32 comma 5, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 con le modalità ed i contenuti di cui al comma 6 del suddetto articolo.

***La stazione Appaltante garantirà l'applicazione del differimento del diritto di accesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 commi 2 e 5 del Codice.***

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà, altresì, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell'art. 93 comma 9 del Codice.

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la **verifica** dei requisiti di carattere generale nonché di idoneità professionale, di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, esclusivamente sull'aggiudicatario ai sensi del comma 6 ter dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.

In particolare il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara e richiamati nei vari allegati, sarà verificato, prioritariamente, acquisendo la documentazione necessaria attraverso il sistema AVCPASS; tuttavia, preso atto di quanto indicato agli art. 85 comma 5 del Codice, e qualora ritenuto necessario, la verifica potrà essere condotta anche richiedendo direttamente agli operatori

economici interessati ovvero d'ufficio ad altre pubbliche amministrazioni in possesso delle informazioni, la documentazione necessaria per le verifiche da condurre, tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1) DURC
- 2) certificati del Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia;
- 3) certificati delle sezioni/cancellerie dei Tribunali di competenza;
- 4) verifiche antimafia;
- 5) casellario informatico ANAC;
- 6) certificati di regolarità fiscale;
- 7) attestazione SOA
- 8) certificato di iscrizione alla CCIAA
- 9) certificati di regolare esecuzione di lavori;
- 10) documentazione per la dimostrazione del numero di personale alle dipendenze dell'O.E.
- 11) verifica assoggettabilità art. 17 della Legge 68/99;
- 12) documentazione per la dimostrazione delle attrezzature tecniche di maggior rilievo di proprietà dell'O.E.
- 13) copia dei Dichiarazione IVA, dei modelli Unico e/o dei Bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione offerte corredati della nota integrativa, e qualora dovuti, con relativa attestazione di avvenuta deposito/presentazione telematica dei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio.

Ai sensi dell'art. 83 comma 7 e dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Qualora a seguito delle verifiche d'ufficio risultasse che i requisiti di ordine generale e/o particolare/speciale dichiarati con autocertificazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario non fossero confermati, ovvero in caso di presentazione di qualsiasi altra dichiarazione mendace, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza (Procura della Repubblica ed ANAC) ai sensi del comma 12 dell'art.80 del D.Lgs 50/16, all'esclusione dalla gara con l'incameramento della garanzia provvisoria, ed all'eventuale nuova aggiudicazione al secondo migliore offerente in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini e modalità sopra indicate. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Nel caso la Commissione di gara abbia accettato di esitare la gara anche con unico concorrente e questi non comprovi il possesso dei requisiti entro i termini e con le modalità prescritte, la Stazione Appaltante provvederà ad annullare la procedura di gara fatta salva l'applicazione della procedura di segnalazione alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza (Procura della Repubblica ed ANAC) e di escussione della garanzia provvisoria sopra richiamata.

E' fatta salva ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, entro **trenta giorni dall'aggiudicazione**, pubblicherà l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l'elenco dei soggetti invitati/partecipanti ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della Legge 120/2020 in deroga a quanto previsto dal comma 2 lett. c-bis) dell'art. 36 del D.Lghs. 50/16.

La **stipula** del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. A tal proposito essendo l'importo dei lavori oggetto dell'appalto

complessivamente superiore ad €. 150.000,00 ma inferiore ad €. 5.225.000,00, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire, preventivamente alla stipulazione dell'appalto, le **comunicazioni antimafia** di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. n. 159 del 2011 ed ss.mm.ii. mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario.

Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011 decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della consultazione della BDNA senza che sia pervenuto esito delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011; in tale caso, il contratto sarà sottoscritto sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante procederà alla revoca e/o recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si precisa che, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, la revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto.

Per quanto non in contrasto troverà applicazione anche quanto previsto dall'art. 3 della Legge 120/2020.

Il contratto è comunque sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltante ai sensi del comma 12 dell'art. 36 del Codice.

**La stipula** avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

In merito alla stipula del contratto trovano applicazione le prescrizioni di cui ai commi 9) e 10) dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16:

Trova applicazione la previsione **dell'effetto sospensivo della stipula** del contratto di cui al comma 11 dell'art. 32 del Codice in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

*Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice ovvero nel caso in cui per un qualunque motivo non si proceda alla stipula del contratto con l'originario aggiudicatario la stazione appaltante interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori:* In tal caso l'affidamento ai soggetti interpellati, ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del Codice, avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il contratto sarà stipulato con una delle **forme** previste dall'art. 32, comma 14 del Codice e sarà soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. ed alla registrazione ai fini fiscali .

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata, automaticamente, ai sensi del comma 6 dell'art. 93 del Codice.

Inoltre, sempre al momento di stipula del contratto l'aggiudicatario, come richiamato al paragrafo 6 del presente disciplinare, dovrà produrre altresì la **polizza** di cui al comma 7 dell'art. 103 del Codice:

- ✓ per i danni di esecuzione di importo pari all'importo del contratto;
- ✓ per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di importo pari ad € 2.000.000,00

L'aggiudicatario, inoltre, dovrà **depositare**, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Tutte le **spese contrattuali** o comunque relative alla stipulazione del contratto, quali oneri fiscali, imposte, bolli e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, entro **trenta giorni dalla conclusione del contratto**, pubblicherà l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l'elenco dei soggetti invitati/partecipanti ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 50/16 ed ss.mm.ii.

Le eventuali **spese relative alla pubblicazione** obbligatoria sulla GURS e sui quotidiani del bando, dell'avviso e dell'esito sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice ed ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2/12/16, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

## **20. REVOCA, RECESSO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Premesso che, con la semplice partecipazione alla procedura di affidamento il concorrente dichiara di prendere atto ed accettare che qualora il finanziamento venisse revocato o non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, il Comune di Capaci si riserva la facoltà, per impossibilità sopravvenuta, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico concorrente e/o aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 109 del D.Lgs. 50/16 come richiamato all'art. 74 del capitolato speciale di appalto con l'ulteriore condizione che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettata e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento, si precisa che trova applicazione comunque quanto previsto in materia di revoca da parte della Stazione Appaltante dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs 159/11 ed ss.mm.ii., nel caso in cui l'Amministrazione provveda di sua iniziativa per motivazioni diverse da quanto sopra citato anche senza giusta causa, alla revoca dell'affidamento dovranno essere corrisposti i rimborsi spese per le attività svolte sino alla data della comunicazione di revoca (che dovrà avvenire tramite raccomandata AR o PEC).

Fermo restando quanto previsto in materia di **recesso** dai contratti da parte della Stazione Appaltante dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs 159/11 ed ss.mm.ii., l'A.C. si riserva l'insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. A tal proposito si applicherà quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16.

Inoltre si precisa che:

- ✓ a seguito del recesso l'A.C. avrà l'insindacabile ed incontestabile facoltà di utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, le prestazioni ed opere effettivamente svolte dall'O.E. fino al momento del recesso;
- ✓ il recesso da parte dell'Operatore Economico comporta la perdita da parte dello stesso del diritto a qualsiasi pagamento e/o rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/16, è fatto divieto all'O.E. appaltatore di **cedere il contratto**, a pena di nullità ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'operatore economico può **cedere i crediti** derivanti dal contratto con le modalità e le condizioni prescritte dall'art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.C.. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure

all'incasso. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'O.E. appaltatore medesimo, riportando il CIG.

Per il caso di **sospensione** del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/16 ed in particolare se la sospensione o le sospensioni, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superano sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità e secondo le previsioni di cui al comma 2 del suddetto articolo. Trova applicazione quanto specificatamente richiamato dalla Legge 120/2020

Per quanto riguarda la **risoluzione** del contratto si rimanda alle prescrizioni dell'art. 108 del D.Lgs. 50/16 ed a quanto previsto in materia dal codice civile per quanto applicabile.

Per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di **risolvere** il contratto in ogni momento ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del c.c., mediante idoneo provvedimento e previa diffida, *per decadenza dei requisiti morali e particolari* dell'affidatario del comma 2 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/16 o *per inadempimento* se l'operatore economico incaricato contravviene alle condizioni contrattuali oppure a norme di legge o aventi forza di legge o in ogni caso di grave ed ingiustificato inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 108 del Codice oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'operatore economico nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate e regolarmente eseguite al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali, la decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto<sup>15</sup> e l'escussione della cauzione definitiva rimanendo impregiudicato il diritto da parte della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione comunale.

Per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto potrà essere **risolto** di diritto per inadempimento, qualora durante lo svolgimento siano state applicate penali il cui importo complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale. In tale ipotesi l'Amministrazione comunale si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione comunale medesima. In tal caso l'A.C. ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'O.E. appaltatore e resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.

Il contratto può altresì essere **risolto in danno all'operatore economico** incaricato in uno dei seguenti casi:

- ✓ nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ad esso addebitabili;
- ✓ accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- ✓ cessione del contratto;
- ✓ accertamento della violazione della disciplina della cessione dei crediti;
- ✓ per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell'esecuzione dell'appalto;
- ✓ per violazione a quanto disposto, in merito alla tracciabilità delle operazioni finanziarie, dall'art. 3 della L. 136/10;

---

<sup>15</sup> Valutato secondo quanto indicato al comma 8 dell'art. 108 del Codice

- ✓ perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- ✓ applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs 59/2011 ed smi;
- ✓ violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- ✓ mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.C.;

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene che l'A.C., senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

La risoluzione in ogni caso avverrà anche senza previa diffida ma solo semplice comunicazione via PEC all'O.E. riportante la motivazione purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.

In caso di risoluzione del contratto l'O.E. appaltatore si impegnerà a fornire all'A.C. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso e ad avviare le attività di ripiegamento di cui al comma 9 dell'art. 108 del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice degli Appalti, l'A.C. interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. L'A.C. procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Si precisa che con riferimento alla **revoca, al recesso, alla cessione del contratto e dei crediti, alla sospensione ed alla risoluzione del contratto trova comunque applicazione quanto espressamente previsto e richiamato nel D.Lgs. 50/16 ed ss.mm.ii. e nel Capitolato Speciale di Appalto**

## 21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale; per le eventuali controversie si procederà, qualora ammissibile, al ricorso all'accordo bonario o ad atto transattivo nel rispetto del codice civile di cui agli artt. 205 e 208 del Codice, ovvero saranno decise dall'Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Palermo come richiamato agli artt. 80-82 del Capitolato speciale di appalto.

## 22. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla procedura di gara e saranno raccolti e gestiti dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente per le finalità di gestione dell'affidamento oggetto della presente procedura ed il trattamento dei dati e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla procedura così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge fatto salvo quanto disposto in relazione al differimento o **all'esclusione dal diritto di accesso** dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con il servizio affidato o da affidare.

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed ss.mm.ii..

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

## 23. ULTERIORI DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

- 1) Ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice, sono considerate irregolari le offerte:
  - a) che non rispettano quanto prescritto nei documenti di gara;
  - b) che sono pervenute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
  - c) che la commissione aggiudicatrice giudichi anormalmente basse.
- 2) Ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Codice, sono inammissibili le offerte:
  - a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
  - b) che non hanno la qualificazione necessaria;
  - c) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
- 3) Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità ovvero errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici, la Stazione Appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la lettera di invito, il disciplinare e altri elaborati e documenti. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate a tutti i concorrenti attraverso la piattaforma telematica.
- 4) Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta; i costi sostenuti dai partecipanti alla procedura di gara relativamente alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.
- 5) Tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate esclusivamente mediante la piattaforma telematica; qualora necessiti, in relazione a temporanea indisponibilità della piattaforma, si procederà a mezzo posta elettronica certificata (pec); pertanto il concorrente è tenuto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica pec alla quale le comunicazioni saranno eventualmente inviate.
- 6) L'offerta presentata dal fornitore ed accettata dall'Amministrazione dovrà essere assoggettata all'imposta di bollo come chiarito dall'Agenzia delle Entrate anche con risoluzione 96/E/2013.
- 7) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:
  - ✓ di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta valida e congrua e idonea o congrua o vantaggiosa in relazione all'oggetto del contratto ai sensi del comma 12 dell'art. 95 del Codice;
  - ✓ di sospendere, annullare e/o revocare, anche in autotutela, in qualsiasi momento, la presente procedura di affidamento, ovvero di modificare o rinviare i termini o di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto qualora sussistano o intervengano anche gravi motivi di interesse pubblico senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
  - ✓ qualora il finanziamento venisse revocato o non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, di non procedere, per impossibilità sopravvenuta, all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico concorrente e/o aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 come richiamato all'art. 74 del capitolato speciale di appalto con l'ulteriore condizione che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettiva e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento.
- 8) La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 ed ss.mm.ii., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori come anche richiamato all'art. 110 del Codice.

- 9) In caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli pubblicati secondo il seguente ordine prioritario: Invito - Disciplinare – Modelli.
- 10) Avverso il verbale di gara con la proposta di aggiudicazione è proponibile reclamo o contestazione al RUP entro 7 (sette) giorni dal compimento delle operazioni di gara; avverso il provvedimento di aggiudicazione è proponibile ricorso in sede giurisdizionale, entro il termine di 30 (trenta) giorni, al TAR Sicilia - Sede di Palermo ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/10 (Codice del Processo Amministrativo).
- 11) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti di cui D.Lgs. n.50/16 ss.mm.ii e nel Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/10, nella parte ancora vigente, nelle Linee Guida ANAC e, più in generale, alla vigente normativa in materia di appalti pubblici comunque correlata.
- 12) Si raccomanda a tutti gli operatori economici partecipanti e/o concorrenti di visitare frequentemente la piattaforma telematica Me.Pa. relativamente alla specifica RdO alla sezione "Comunicazioni con i fornitori" per verificare la presenza di eventuali chiarimenti o comunicazioni relativi al presente appalto, poiché gli stessi avranno valore di notifica ai sensi di legge.

***Il Responsabile Unico del Procedimento***  
*Ing. Giuseppe Lo Iacono*



**Per presa visione ed accettazione  
L'OPERATORE ECONOMICO  
Il legale rappresentante:  
(Firma per esteso)**

---